



R.G. 1878/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di CATANZARO
Seconda Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Caserta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. **1878/2024**, promossa

Parte_1, in persona del Legale rappresentante p. t., rappresentata e
difesa dall'Avv. Sergio GIDARO

-Attrice-

contro

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria
Galera

-Convenuto-

Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.

All'udienza del 09/03/2026, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del 28 novembre 2025, è stata riservata per la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto ritualmente notificato, l'odierna attrice chiedeva di: *"1) Accertare la risoluzione, ex art. 1454 C.c., del Contratto di ristorazione per mezzo di distributori automatici del 20.05.2022, intercorso tra le parti, per il decorso del termine assegnato dalla **Parte_1** alla convenuta **Controparte_2** con la diffida ad adempiere del 13.09.2022, trasmessa a mezzo p.e.c. il 14.09.2022; 2) In via gradata, dichiarare, ex art. 1453 C.c., la risoluzione del Contratto di ristorazione per mezzo di distributori automatici del 20.05.2022, intercorso tra le parti, 6 per il grave e colpevole inadempimento da parte della convenuta **Controparte_2**; 3) Condannare, in ogni caso, la medesima **Controparte_2** a risarcire la **Parte_1** di tutti i danni patrimoniali, per spese sostenute e mancati*

guadagni, da essa patiti e patienti a causa di tale inadempimento, da quantificare, anche in via equitativa ex art. 1226 C.c., nella misura specificata in narrativa per le varie voci di danno (€ 37.665,00 per mancato guadagno ed € 6.481,08 per spese sostenute), ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, anche attraverso CTU contabile di cui sin da ora si chiede l'ammissione; 4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, anche atteso il rifiuto della Controparte_2 alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, come da correlativo invito della Parte_1 [...]” (cfr. testualmente).

Premetteva che, con contratto scritto in data 20.05.2022, la CP_2 CP_2 [...] , con sede in Tiriolo (CZ), Via Cesare Pavese n. 20 (P.I./C.F. P.IVA_1 , concordava con la Parte_1 la fornitura del servizio di ristorazione per mezzo nr. 2 distributori automatici, da installare presso la sede operativa della predetta Controparte_3 , sita in Catanzaro, Via L. della Valle snc (cfr. all. n. 1); che, alla stregua del punto 11 del contratto di fornitura, l'autorizzazione all'installazione veniva concessa dalla Controparte_4 in forma esclusiva e la durata del contratto veniva convenuta tra le parti in 60 mesi decorrenti dal 20.05.2022, data di installazione dei distributori automatici presso la detta sede operativa; - che la fornitura proseguiva regolarmente sino al mese di Luglio 2022 e che dal mese di Agosto 2022, la ditta Controparte_2 , in spregio delle obbligazioni contrattualmente assunte, impediva la prosecuzione dell'erogazione del servizio da parte della [...] Parte_1 privando i distributori automatici installati dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dei medesimi (ed alla conservazione dei prodotti contenuti al loro interno), posizionandoli anche con la parte frontale rivolta verso il muro così da inibire qualsiasi possibilità di utilizzo e funzionamento degli stessi (cfr. fotografia, all. n. 3, in allegato alla citazione); che la Controparte_2 , in violazione della clausola di “esclusiva della fornitura” contrattualmente pattuita, consentiva anche l'installazione di altri distributori nei medesimi locali, da parte di altra Ditta: la New Matic Service Srl, concorrente della Parte_1 - che inutilmente, a mezzo p.e.c. del 12.08.2022, la convenuta veniva invitata all'adempimento del contratto ed alla immediata riattivazione del servizio (cfr. all. n. 4); - che con p.e.c. del 05.09.2022, la Controparte_2 invocava la risoluzione del contratto in oggetto per

inadempimento della *Parte_1* ad una supposta richiesta di “rifornitura delle bevande e dei prodotti necessari a rendere il distributore in stato di efficienza” (cfr. all. n. 5); che restava priva di positivo esito la formale diffida ad adempiere ex art. 1454 C.c. trasmessa via p.e.c. in data 14.09.2022, con espressa avvertenza che in mancanza il contratto in parola si sarebbe inteso senz’altro risolto in virtù di quanto disposto dall’art. 1454 C.c., con correlativo diritto della *Parte_1* al risarcimento dei gravi danni derivanti dall’inadempimento e dalla risoluzione anticipata del contratto, considerando che il contratto sarebbe scaduto il 20.05.2027 (cfr. all. n. 6); - che all’anzidetta diffida ad adempiere seguiva la comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. del 07.10.2022, con la quale, per il tramite del proprio legale, la *Controparte_2* adduceva questa volta – con evidente contraddizione ed in modo prima facie pretestuoso - di non aver mai sottoscritto un contratto di ristorazione con la *Parte_1* (cfr. all. n. 7); che, pertanto, attesa la volontà manifestata dalla *Controparte_2* di non adempiere al contratto in questione e l’avvenuta risoluzione di diritto dello stesso ex art. 1454 C.c. per il decorso del termine assegnato con la diffida ad adempiere del 13.09.2022, la *Parte_1* in data 12.10.2022 procedeva al ritiro dei propri distributori, dandone preavviso con p.e.c. dell’11.10.2022 (cfr. all. n. 8).

Tanto premesso, rappresentava che i danni patrimoniali subiti, in termini di lucro cessante e danno emergente ex art. 1223 c.c., a causa dell’inadempimento della [...]

Controparte_2, segnatamente per: mancati incassi, spese di installazione e di disinstallazione dei distributori automatici, costo dei distributori automatici e relativi accessori (gettoniera e sistema di pagamento a chiave), sono quantificabili nella seguente misura: a) € 52.313,46 per mancati incassi, conteggiati moltiplicando il fatturato medio mensile pari ad € 917,78 - conseguito dalla *Parte_1* nel periodo giugno-luglio 2022 di regolare esecuzione del contratto e di regolare erogazione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici - per il n° di 57 ulteriori mesi di naturale esecuzione ove non risolto per inadempimento della convenuta, importo da cui va detratto il costo dei prodotti che sarebbero stati distribuiti, pari al 28% del totale; b) € 650,56 per spese di installazione dei distributori automatici, conteggiati moltiplicando il costo orario di ogni tecnico impiegato pari ad € 22,94, per n° 2 tecnici e per n° 12 ore impiegate per preparazione/collocazione distributori, nonchè € 100,00 per il trasporto; c) € 283,52 per spese di disinstallazione dei medesimi distributori

automatici, conteggiati moltiplicando il costo orario di ogni tecnico impiegato pari ad € 22,94, per n° 2 tecnici e per n° 4 ore impiegate per ritiro/dismissione distributori, nonchè € 100,00 per il trasporto; d) € 5.547,00 per spese di acquisto dei n° 2 distributori impiegati per l'esecuzione del contratto, comprensivi di accessori quali gettoniera e sistema di pagamento a chiave; che, ordunque, la condotta inadempiente della CP_3 convenuta, ha causato alla medesima Parte_1 ingenti danni, risarcibili ex artt. 1218 e 1223 C.c., sia in termini di spese sostenute per l'erogazione del servizio, da quantificare in complessivi € 6.481,08, sia in termini di mancato guadagno e di mancato utile, stimabile in complessivi € 37.665,00 (tenendo conto che il contratto avrebbe dovuto avere durata quinquennale e sarebbe scaduto, come visto, il 20.05.2027), danni da quantificare, in caso di contestazione, attraverso CTU.

Concludeva come sopra.

2. Costituitasi, la ditta convenuta eccepiva l'inadempimento dell'attrice chiedendo di: *“Accertare e dichiarare l'inadempimento della Parte_1 per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di somministrazione per cui è causa per le ragioni di fatto e diritto esposte. - Con vittoria di spese e competenze professionali”* (cfr. testualmente).

Ha contestato i fatti, come ricostruiti dall'attrice precisando che, dopo la firma del contratto, a brevissima distanza dalla stipula, già nel luglio 2022, esaurita la fornitura, il sig. CP_5 sollecitava il responsabile della Parte_1 affinché provvedesse tempestivamente al rifornimento.

Nonostante i ripetuti solleciti, la società non rispondeva:

- omettendo di eseguire la prestazione principale;
- violando i doveri accessori di correttezza e buona fede, quali informare o rassicurare circa la prossimità del rifornimento.

Tale condotta risultava grave poiché incideva:

- sulle esigenze di ristoro dei lavoratori della ditta, impegnati in attività manuali gravose;
- sul comfort dei clienti, in piena stagione estiva;
- sull'interesse del somministrato ad offrire un servizio assimilabile a quello di un bar, in una zona cittadina priva di esercizi simili.

A causa del protratto inadempimento e del disagio derivatone, il sig. CP_2 provvedeva:

- a scollegare i frigoriferi, ormai completamente vuoti e inutilizzabili;

- a contattare un nuovo fornitore per ottenere il servizio pattuito;
- a custodire le apparecchiature della **Parte_1** in un'area laterale, con adeguate cautele per evitarne danni.

La **Parte_1** rispondeva solo con PEC del 12.08.2022, negando ogni propria responsabilità e, anziché adoperarsi per ripristinare correttamente il servizio, contestava al somministrato un recesso per facta concludentia, intimandogli di riattivare i frigoriferi, sebbene essi risultassero privi di qualsiasi prodotto sin dal luglio.

Seguiva quindi PEC della difesa della **CP_2** del 05.09.2022, con cui veniva nuovamente rappresentata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della somministrante.

La **Pt_1** inviava ulteriore diffida in data 13.09.2022, reiterando l'invito a riattivare i frigoriferi, senza tuttavia proporre alcun rifornimento.

Ne derivava una nuova risposta difensiva, a mezzo PEC del 06.10.2022, nella quale venivano contestate la ricostruzione dei fatti e l'infondatezza delle pretese della società somministrante.

Ribadita la volontà della somministrata di interrompere ogni rapporto, la **Pt_1** [...] provvedeva soltanto il 12.10.2022 al ritiro dei propri frigoriferi.

3. Svolta l'istruttoria orale e proposta la conciliazione, la causa, riassegnata la causa al sottoscritto Magistrato con provvedimento tabellare, è stata decisa senza ulteriore indugio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Giova immediatamente evidenziare che lo scrutinio delle domande e delle eccezioni viene svolto in ossequio al recepito il principio della “ragione più liquida” che importa un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistemica. Esso consente di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito e risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., e con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass., Sez.

Un., n. 24883/2008), in una rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante.

Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda dell'attrice va accolta nei limiti e per quanto di seguito esposto.

4.1 In base alle pattuizioni contrattuali, la convenuta avrebbe dovuto consentire in via esclusiva (art. 11) l'installazione di distributori automatici (concessi in comodato gratuito) di alimenti e bevande di proprietà dell'attrice per un periodo di 60 mesi a far data dal 20 maggio 2022 vietando ad altri analoga installazione. Senonché, già nel mese di agosto 2022, l'attrice comunicava alla convenuta di avere appreso della disattivazione dei suoi distributori automatici e dell'attivazione di altri distributori. In particolare non risulta contestata (ed è per giunta provata per mezzo del teste *Testimone_1*) che la convenuta l'11/08/2022 aveva già disattivato i distributori dell'attrice staccandoli dall'elettricità e 'girandoli' verso il muro e che aveva proceduto alla installazione di distributori forniti da altra ditta; è provato, poi, che in data 12.10.2022 la società attrice ha proceduto al ritiro dei propri distributori, a propria cura e spese¹. A fronte di tali

¹ Cfr. per tutto le prove testimoniali come sintetizzate nelle note conclusive dell'attrice:

"Il teste di parte attrice, *Testimone_1*, ha dichiarato: "Il teste prestato giuramento di rito ADR sono indifferente alle parti. Il teste risponde sulle circostanze di cui alle memorie ex art 171 ter n. 2 di parte attrice sui capitoli n. 1, 2 3 e 4 Capitolo 1) confermo la circostanza e tanto posso dire in quanto all'epoca io lavoravo con la *Parte_1* in qualità di addetto al rifornimento di distributori e non lavoro più in detta ditta dal 1 marzo del 2025 e nel giorno del 11.08.2022 quando sono giunto per fare il rifornimento ai distributori presso la ditta *CP_1*, ho trovato i distributori con il vetro girato verso il muro, così come da foto che mi si mostra. Capitolo 2) confermo la circostanza e tanto posso dire in quanto i distributori della New Matic Service (ditta concorrente dell'attrice) erano già lì installati e quindi ho chiamato l'azienda per riferire il fatto. 2 Capitolo 3) confermo la circostanza i distributori della *Parte_1* hanno un sistema di telemetria che consente di avvisare quando i distributori sono sotto scorta. Capitolo 4) è vero che ho rifornito anche nel mese di luglio 2022 e parte del mese di agosto la *CP_1* di *Controparte_2* ed andavamo con cadenza di un giorno sì ed uno no, in base al consumo. A domanda dell'avv. Galera in relazione ai dichiarati frequenti sopralluoghi di rifornimento di cui al capitolo 4, se il teste ricorda l'articolo o gli articoli che andava a ricaricare, il teste risponde che si trattava prevalentemente di acqua, trattandosi di periodo estivo, oltre alla pepsi, e brasilene e vi erano anche qualcosa di cioccolato e snack, deteriorabili staccando la corrente elettrica" (cfr. Verbale ud. 15.05.2025). L'ulteriore teste di parte attrice – sentito anche a prova contraria - *Tes_2* ha dichiarato: "Il teste risponde sulle circostanze di cui alle memorie n. 2 ex art 171 ter c.p.c. capitoli 3 e 4 Il teste prestato giuramento di rito ADR sono dipendente della *Parte_1* in qualità responsabile degli addetti ai rifornimenti da aprile 2014 Capitolo 3) vera la circostanza essendo il responsabile degli addetti al rifornimento, gestisco gli avvisi che pervengono dal sistema di telemetria e quindi degli

interventi/rifornimenti che devono essere effettuati. Capitolo 4) vera la circostanza noi abbiamo rifornito i distributori installati presso la ditta **CP_1** a cadenza di due giorni ma sempre in base agli allert pervenuti dal sistema di telemetria. A domanda dell'avv. Galera se il sistema di telemetria rileva i singoli prodotti mancanti, il teste risponde che per ogni singolo prodotto il sistema rileva la sottoscorta al 30%. Nessuna chiamata è stata ricevuta dalla **Parte_1** da parte della **CP_1** e mai nessuna lamentela è pervenuta dalla stessa ditta. Il teste risponde su prova contraria dei capitoli 2 e 3 comparsa costituzione di **CP_1** Capitolo 2) non è vera la circostanza, come sopra detto preciso che non conosco questo sig. **CP_5** e comunque abbiamo sempre rifornito tale ditta anche nel mese di luglio 2022 e fino al 9 agosto 2022. 3 L'avv. Galera rileva che il teste, nel mentre veniva letta la circostanza n. 2 di cui alla comparsa costitutiva, precisava la risposta aggiungendo date riferite alle circostanze formulate dalla controparte nelle memorie n. 2 art 171 ter c.p.c. chiede pertanto, che il giudice voglia valutare la nullità delle dichiarazioni rese. Il Got atteso che la circostanza n. 4 di cui alle memorie n. 2 ex art 171 ter era contenuta la data di cui il teste ha fatto riferimento, non ritiene che il teste sia inattendibile. L'avv. Galera rileva che il teste spontaneamente ha indicato con precisione i giorni ed il mese in cui sono stati fatti i sopralluoghi presso la ditta **CP_1** e ciò dopo oltre mezzora dalla formulazione della circostanza ed ha aggiunto "ricordo tutto con precisione". Capitolo 3) in data 11.08.2022 i distributori della Ediborgo non sono stati più riforniti in quanto andati come azienda per i rifornimenti, l'addetto **Testimone_1** li ha trovati scollegati e rivolti verso il muro" (cfr. Verbale ud. 15.05.2025). Il terzo teste di parte attrice, **Testimone_3** ha dichiarato: "...professione: tecnico distributore automatici rapporti di parentela con le parti: nessuno rapporto di lavoro: sono stato dipendente della **Parte_1** dal aprile 2017 al febbraio 2025. Il teste si dichiara indifferente. Interrogato sui capitoli ammessi contenuti nella memoria n. 2 ex art. 171 ter di parte attrice così risponde: 5) "vero che, alla data del 12.10.2022 in cui la [...] **Parte_1** a seguito della risoluzione del contratto, ha proceduto al ritiro dei propri distributori presso la **Controparte_3**, i distributori medesimi contenevano al loro interno 199 pezzi, quanto al distributore dei prodotti freddi (per lo più bevande), e tutti i contenitori pieni per oltre il 50% quanto al caffè, orzo, the, cioccolato, ginseng, caffè decaffeinato e snack presenti nell'ulteriore distributore dei prodotti caldi". ADR: Premesso che all'epoca ero io che mi occupavo del ritiro dei distributori. Tra le altre ho svolto anche l'operazione che mi viene chiesta nel capitolo. Nel caso di specie mi sono recato al punto vendita della **CP_1** che si trovava in via Lucrezia della Valle Catanzaro. Sono arrivato su incarico della **Pt_1** ed ho provveduto al ritiro dei due distributori uno per bevande calde e l'altro per bevande fredde e snack. 4 Confermo la quantità di prodotti che mi viene letta in quanto ho provveduto, come al solito, a scaricare la merce con un palmare. Ricordo di avere trovato i distributori già staccati dalla corrente elettrica e rivolti verso il muro. Nessun dipendente della ditta **CP_2** è intervenuto. ADR avv.to Gidaro. Ricordo che c'erano anche altri distributori che però erano distribuiti da un'altra azienda **CP_6** che erano vicino a quelli della **Parte_1** che ho sopra descritto e che ho prelevato. ADR avv.to Galera: In quel periodo ricordo che procedevo di norma al ritiro di 3 o 4 distributori, per sostituzioni o altre causa. Nel caso di specie si è trattato di una disdetta e quindi lo ricordo maggiormente perché di solito non avviene mai perché si aspetta la fine del contratto. 8) "Vero che, per la preparazione e l'installazione dei due distributori presso la **Controparte_3**, la **Parte_1** nel maggio del 2022, impiegava n° 2 tecnici propri dipendenti e n° 12 ore di lavoro complessivo da parte degli stessi; ADR: Si è vero abbiamo operato io ed il collega **Testimone_4** 9) "Vero che, per la disinstallazione dei due distributori presso la **CP_1**, la **CP_2**, la **Parte_1** nell'ottobre del 2022, impiegava n° 2 tecnici propri dipendenti e n° 2 ore di lavoro complessivo da parte degli stessi; ADR: Si è vero nell'occasione ho operato io stesso insieme a **Testimone_4**" (cfr. Verbale ud. 07.07.2025). Il teste di parte attrice, **Testimone_5** ha dichiarato: "...professione: impiegata rapporti di parentela con le parti: nessuno rapporto di lavoro: sono stata dipendente nel settore amministrativo della **Parte_1** dal 2017 fino al 28.2.2025. Interrogato sui capitoli ammessi contenuti nella memoria n. 2 ex art. 171 ter di parte attrice così risponde: (CAPITOLO) 6) "Vero che i distributori

circostanze, l'istruttoria orale non ha consentito di provare quanto asserito dalla convenuta. Anzitutto, dalla lettura del verbale del 15/05/2025 si ricava l'inattendibilità della testimonianza di *Testimone_6* che, nel corso dell'esame, non solo ha anticipato le domande che gli venivano poste (fatto messo in evidenza) ma ha reso dichiarazioni inutili e comunque imprecise e inidonee a provare i fatti posti a base dell'articolato istruttorio (ha detto che il compagno della convenuta ha chiamato la società attrice due o tre volte ma non ha detto quando, e non ha saputo dire con chi ha parlato).

Ciò che è dimostrato, invece, anche in ragione degli esiti della prova orale articolata dall'attrice, è che i distributori funzionarono sino all'11/08/2022 e che essi trasmisero, in automatico, all'Agenzia delle Entrate, i dati dei corrispettivi incassati (cfr. allegati sub n. 8 e n. 9 alla C.T.P., ove vi sono le stampe dei corrispettivi estrapolate dal sito dell'agenzia delle entrate e non contestate dalla convenuta all'indomani della produzione: la memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 10/10/2024). Il dato permette di ritenere accertato il loro funzionamento sino a quella data ed anche i ricavi.

5. Ed allora, le risultanze istruttorie consentono di ritenere provato che la convenuta,

automatici installati dalla *Parte_1* presso la *Controparte_3* hanno continuato a funzionare ed a erogare bevande ed alimenti anche nel mese di luglio del 2022 e sino all'11.08.2022, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi dagli stessi incassati in detto periodo, 5 come riportati negli allegati sub n. 8 e n. 9 alla Relazione redatta dal CT di parte attrice Dott. commercialista *Persona_1*, allegata alla presente Memoria"; ADR: Si quelli che mi vengono mostrati sono i corrispettivi che vengono estratti dal cassetto fiscale della *Parte_1* e sono basati sui dati che le gettoniere contenute nei distributori automatici inviano direttamente all'Agenzia delle Entrate. Posso dire ciò in quanto io mi occupavo, in qualità di impiegata, della gestione degli incassi della *Parte_1*. Nei documenti mostrati si nota sia la partita iva della *Parte_1* sia il numero della matricola del distributore automatico. (CAPITOLO) 7) Vero che, nel periodo 20/05/2022 – 11/08/2022, i due distributori automatici installati dalla *Parte_1* presso la *Controparte_3* hanno realizzato corrispettivi lordi per euro 2.185,05, con un utile netto medio giornaliero, detratta iva e costo delle merci, pari ad € 16,94; ADR Posso dire nel programma che usavamo alla *Parte_1* entrava il dato inviato all'Agenzia delle entrate, cioè l'incassato dalla macchina, ed a questo veniva associato quello che era l'incasso fisico. Poi nel programma c'era una stampa da cui si evinceva il netto che l'azienda aveva ricavato. Approssimativamente ricordo che i dati che mi vengono letti sono giusti. (CAPITOLO) 10) Vero che la paga oraria percepita dai tecnici dipendenti della *Parte_1* per l'installazione e la disinstallazione dei distributori automatici in questione, è stata pari ad € 19,97, corrispondente a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi; ADR Si è vero. Posso dirlo perché io mi occupavo anche delle buste paga, che venivano prima elaborate dalla consulente del lavoro dott.ssa *Persona_2*. Io registravo la presenza dei dipendenti che inviavo al consulente del lavoro, che poi elaborava le buste paga, che ritornavano in azienda" (cfr. Verbale ud. 07.07.2025).

contravvenendo ai suoi obblighi contrattuali, ha violato la clausola di esclusiva e senza alcuna dimostrata ragione ha disattivato i distributori di proprietà dell'attrice consentendo l'installazione di distributori automatici di altre ditte.

Tale condotta consente di ritenere infondata l'eccezione di inadempimento sollevata e fondate le pretese attoree in quanto è accertato che la convenuta non ha rispettato gli obblighi connessi alle pattuizioni contrattuali strette con l'attrice.

Di conseguenza, può accogliersi la domanda di accertamento della risoluzione del contratto in esame, in seguito a diffida ex art. 1454 c.c. dal momento che, a seguito dell'inadempimento anzidetto, la attrice, in data 14/09/2022, a mezzo pec (Allegato n. 6 Atto citazione), ha trasmesso alla *Controparte_2* formale diffida ex art. 1454 C.c. ad adempiere al contratto di somministrazione per mezzo di 2 distributori automatici del 20/05/2022, mediante ripristino del funzionamento dei distributori automatici della *Parte_1* e mediante rimozione di quelli installati dalla Società concorrente, con espressa avvertenza che in mancanza di adempimento nel termine di 15 gg. il contratto in parola sarebbe stato risolto in virtù di quanto disposto dall'art. 1454 c.c., con correlativo diritto della *Parte_1* al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e dalla risoluzione anticipata del contratto che sarebbe naturalmente scaduto il 20.05.2027.

Il termine di 15 giorni assegnato dal creditore spirò inutilmente e, pertanto, legittimamente l'attrice ha proceduto al ritiro dei distributori concessi in comodato per la somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò detto, è legittimo il ricorso alla diffida visto che l'attrice era già vittima dell'inadempimento della controparte. Sul punto la Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 361, Rv. 673480 - 01).

6. Tutti questi elementi, bastevoli a dimostrare l'inadempimento della convenuta, consentono di pervenire all'accoglimento della domanda sub 1) delle conclusioni con accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto siglato tra l'attrice e la

convenuta in data 20/05/2022 per effetto della diffida ad adempiere e al parziale accoglimento della domanda sub 3) di risarcimento del danno da lucro cessante.

7. Circa la quantificazione del danno risarcibile, va evidenziato che all'inadempimento del somministrato, consistente nell'omissione o nel rifiuto di ricevere la prestazione prevista, va applicato il principio generale, vigente in tema di compravendita, per cui, a prescindere dalla possibilità di configurare ulteriori danni, il risarcimento del lucro cessante, a favore del venditore, consiste nel valore differenziale tra il prezzo di costo (inteso come prezzo di acquisto, se il venditore si è procurato, a sua volta, o doveva procurarsi, la merce da altri, o come prezzo di produzione, se il venditore era egli stesso fabbricante o produttore) e il prezzo di vendita concordato con il compratore (Cass. Sez. 3, 23/10/1968, n. 3433, Rv. 336539 - 01). Nel caso di specie, ancorando il criterio di liquidazione del danno a dati certi e verificabili, considerato che gli anzidetti distributori automatici hanno funzionato, presso la CP_2, solo dal 20/05/2022 (data di installazione) all'11/08/2022 (data del distacco dalla rete elettrica ad opera della CP_2 [...]), e avrebbero invece dovuto funzionare sino al 20/05/2027, secondo le disposizioni contrattuali, va riconosciuto il danno da lucro cessante per tutta la durata del contratto, vale a dire per 60 mesi, detratto quanto già percepito per il periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione. Ciò detto, attenendosi ai dati di corrispettivo trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate dai suddetti distributori automatici, dati estratti dal sito dell'Agenzia delle Entrate, come detto, emerge che nel periodo 20/05/2022 – 11/08/2022 i due distributori automatici hanno fatto registrare un costo del venduto del 28,36% rispetto al Ricavo realizzato nel medesimo periodo sicchè, a fronte di ricavi di periodo pari ad euro 1.986,41 e del costo delle merci impiegate pari ad euro 563,35, con un utile netto nel periodo di euro 1.423,06, considerando un periodo di funzionamento di 84 giorni dal 20/05/2022 al 11/08/2022, l'utile netto medio giornaliero è stato di euro 16,94. Di conseguenza il mancato incasso (o lucro cessante) subito dall'attrice per effetto dell'inadempimento della convenuta si precisa essere pari ad € 29.509,48, importo conteggiato moltiplicando l'utile netto medio giornaliero di € 16,94 conseguito dalla Parte_1 nel periodo sino all'11 agosto 2022 di regolare esecuzione del contratto e di regolare erogazione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici, per il n. di 1.742 giorni lungo cui il contratto avrebbe avuto ancora naturale esecuzione (segnatamente sino al 20.05.2027) ove non risolto per

inadempimento della ditta convenuta. Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta visto che i costi per l'installazione dei distributori e per la loro disinstallazione, attesa la peculiarità del contratto, siede a totale carico dell'attrice.

Sulla detta somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, decorrono gli interessi compensativi al saggio legale dalla data della domanda al saldo.

Ogni altra questione resta assorbita.

8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa, nei valori minimi.

Del che è dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Catanzaro, sezione seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1*, in persona del Legale rappresentante p. t., ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa e assorbita, così provvede:

1. accerta la risoluzione del contratto di ristorazione per mezzo di distributori automatici siglato tra le parti in data 20.05.2022;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 29.509,48, oltre interessi come in parte motiva calcolati;
3. condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di €. 3.809,00 a titolo di compenso per spese legali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso il 12 marzo 2026

Il Giudice

Maria Grazia CASERTA